
CAPITOLATO SPECIALE

<p style="text-align: center;">Fornitura di periodici italiani e stranieri in abbonamento destinati alla Biblioteca civica “G. Tartarotti” di Rovereto e le sedi a essa afferenti</p>
--

CIG:

- PARTE AMMINISTRATIVA -

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'oggetto del presente appalto è la fornitura di periodici italiani e stranieri in abbonamento destinati alla Biblioteca civica “G. Tartarotti” di Rovereto e le sedi a essa afferenti.
2. Con il presente affidamento il Comune di Rovereto intende procedere all'affidamento della fornitura dei periodici italiani e stranieri in abbonamento destinati alla Biblioteca civica “G. Tartarotti” di Rovereto (ed eventualmente anche alle sedi a essa afferenti) per **tre anni** dalla data di sottoscrizione del contratto.
3. Si precisa che il fornitore così individuato costituirà il fornitore **prevalente ma non esclusivo** della Biblioteca del Comune di Rovereto e sedi afferenti, in quanto il Comune potrà affidare ulteriori e distinte commesse ad altri fornitori in ragione della loro maggiore specializzazione in determinati ambiti editoriali, nonché per prossimità territoriale (ad esempio: altri fornitori, editori di riviste e quotidiani, edicola/e).
4. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione presso le sedi indicate nell'art.4 della parte tecnica.
2. L'Operatore economico deve garantire la seguente attività:
 - rinnovo/sottoscrizione degli abbonamenti, indicati in apposito elenco (ELENCO PERIODICI – Allegato 2) che comprende l'indirizzo di invio, il titolo della testata, il codice ISSN (ove conosciuto), l'indicazione della tipologia dell'abbonamento (rinnovo/sottoscrizione nuovo abbonamento), la data indicativa di inizio e fine dell'abbonamento, nonché il prezzo indicativo di riferimento.
 - attivazione di nuovi abbonamenti eventualmente richiesti dalla Biblioteca e dai punti di lettura nonché per la specifica richiesta di numeri arretrati e/o mancanti, nei limiti previsti all'art. 8 punto 2.
3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica, e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti (inclusi gli eventuali chiarimenti presenti durante la procedura).

4. Per maggiori dettagli sulle caratteristiche della fornitura si rimanda alla parte tecnica.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

4. In particolare, l'Operatore economico è tenuto a rispettare le modalità di fornitura meglio specificate nella Parte tecnica.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. Il Comune di Rovereto:

- provvede al coordinamento, alla direzione, al controllo contabile e alla regolare esecuzione del presente appalto;
- individua gli utenti con diritto di lettura e di modifica degli ordini;
- riceve la fornitura e provvede al controllo del materiale ordinato;
- provvede al pagamento delle fatture entro i termini di legge.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
- c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

- d) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
- e) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- f) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;
- h) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di affidamento, prevalgono quelle inserite nel bando o lettera d’invito.

4. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

5. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l’iniziativa contrattuale, considerando altresì l’applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

a.1) il presente Capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa e parte tecnica;

a.2) l’allegato ELENCO PERIODICI

a.3) il preventivo dell'operatore economico;

a.4) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;

a.5) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di preventivo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il contratto avrà **durata triennale**, a decorrere dalla data di sottoscrizione prevista per l'1.1.2025.

Art. 8 – Importo del contratto

1. L'**importo massimo della fornitura** nel triennio 2025–2027, non può superare la cifra di **€ 79.566,63** con IVA assolta dall'editore ai sensi dell'art. 74 del DPR n.633/72.

2. L'importo stimato è pari ad **€ 25.522,21** per il 2025, **€ 25.522,21** per il 2026 ed **€ 25.522,21** per il 2027, destinati al rinnovo/sottoscrizione degli abbonamenti di cui all'**ELENCO PERIODICI**. In aggiunta all'importo della fornitura è prevista l'ulteriore disponibilità per un massimo di **€ 1.000,00 annuali** per l'attivazione di nuovi abbonamenti eventualmente richiesti dalla Biblioteca e dai punti di lettura, nonché per la specifica richiesta di numeri arretrati e/o mancanti.

3. Il ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di affidamento, sarà applicato sull'importo massimo di fornitura.

4. Il preventivo è comprensivo di ogni altro onere per imballaggio, facchinaggio, trasporto e consegna presso le sedi delle biblioteche, nonché di qualsiasi altro servizio accessorio, onere o spesa relativa alla fornitura.

5. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

6. Lo sconto sarà quello fissato in sede di affidamento per l'intero periodo di fornitura.

7. Nessun'altra somma potrà essere richiesta all'Ente appaltante, neppure a titolo di rimborso spese di qualsiasi natura. Nel corso di vigenza del contratto non sarà ammessa alcuna revisione della percentuale di sconto aggiudicata.

Art. 8 bis – Revisione dei prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione in aumento o in diminuzione del costo della fornitura superiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 % (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale.

2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: variazione media annua dell'indice ISTAT – FOI.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto (RUP) dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico all'emissione delle relative fatture.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

4. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

5. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

6. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il responsabile del

progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

7. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di affidamento, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

8. La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

9. All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

10. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 23.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 14 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 16 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 17 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'Operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

2. L'Operatore economico deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto; e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 18 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 19 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Rovereto, e l'Operatore economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'Operatore economico non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 21 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Rovereto".

b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante".

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati del Comune di Rovereto- Biblioteca civica per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

3. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

Art. 22 – Clausola di forza maggiore

1. Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali, a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 23 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) mancato rispetto di quanto offerto;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 15 del presente capitolato;
- f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 13, comma 3, del presente capitolato;
- h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'affidamento dell'appalto;

3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

Art. 24 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 25 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Art. 26 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Rovereto, identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Rovereto e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Comune di Rovereto (...).”.

3. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati,

anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro **7 (sette)** giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

8. In caso di subappalto c.d. "a cascata", si applicano ai relativi contratti i commi precedenti.

Art. 27 – Obblighi in materia di legalità

1. L'Operatore economico si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 121 di data 31 gennaio 2023, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:

https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html.

2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

3. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 121 di data 31 gennaio 2023, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:

https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html".

4. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

6. L'Operatore economico inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita

richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

Art. 28 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.
2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 29 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 30 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

- PARTE TECNICA -

Art. 1 - Il contesto

1. La Biblioteca civica "G. Tartarotti", nata nel 1764, è al servizio della città (ab. 40.000 ca.) e del territorio della Vallagarina. In quanto biblioteca di rilevanza provinciale, secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 8720 del 04 agosto 1995 lettera b) dell'art. 4.5.1.2, deve assicurare "... il reperimento la conservazione ordinata e catalogata tendenzialmente dell'intera produzione editoriale monografica e periodica trentina e sul Trentino e della produzione tipografica trentina" oltre alla "... raccolta ordinata e catalogata e la conservazione delle più significative opere destinate alla consultazione di lingua italiana, anche a livello specialistico e una scelta congrua di quella in lingua straniera".

2. La Biblioteca gestisce e conserva un'emeroteca rilevante e complessa. Al 31/12/2023 sono stati rilevati 968 periodici correnti, dei quali 30 quotidiani, 13 riviste per ragazzi e 925 periodici per adulti. Si tratta di un insieme eterogeneo che include pubblicazioni tra loro molto diverse (riviste di svago, di studio, accademiche, annuari, ecc...). Il patrimonio totale (inclusi i periodici cessati) ammonta a 13.658 collezioni, di cui 12.241 catalogate (77.935 annate registrate).

Art. 2 – Oggetto e caratteristiche della fornitura

1. Il Comune di Rovereto intende procedere all'affidamento della fornitura dei periodici italiani e stranieri in abbonamento destinati alla Biblioteca civica "G. Tartarotti" di Rovereto per **tre anni** dalla data di sottoscrizione del contratto.

2. La fornitura prevede, a favore della Biblioteca Civica "G. Tartarotti" di Rovereto (ed eventualmente dei punti di lettura):

- il rinnovo/sottoscrizione degli abbonamenti, indicati in apposito elenco (ELENCO PERIODICI – Allegato 2) che comprende l'indirizzo di invio, il titolo della testata, il codice ISSN (ove conosciuto), l'indicazione della tipologia dell'abbonamento (rinnovo/sottoscrizione nuovo abbonamento), la data indicativa di inizio e fine dell'abbonamento, nonché il prezzo indicativo di riferimento.
- la fornitura di ulteriori abbonamenti e/o fascicoli arretrati su richiesta del committente entro i limiti di importo previsti all'art. 8.2 del presente capitolato – parte amministrativa.

3. Il committente si riserva la possibilità anche a fornitura iniziata, di sospendere/cessare il rinnovo di abbonamenti non più ritenuti interessanti, di variarne il numero di copie, di sostituire la testata con altra nel caso di abbonamenti non più rinnovabili ad esempio per cessazione dell'abbonamento della pubblicazione da parte della casa editrice.

4. In caso di cessazione dell'abbonamento per mancata pubblicazione della rivista e/o periodico, con rinnovo già pagato, il fornitore accredita l'importo proporzionalmente risultante sulle successive fatture in emissione.

5. La ditta fornitrice è tenuta a:

- 1) fornire l'annata completa di ogni periodico per il quale è stato sottoscritto l'abbonamento, nel rispetto di quanto precisato nell'ELENCO PERIODICI (Allegato

2);

- 2) sollecitare l'editore per la fornitura di eventuali numeri segnalati come mancanti e/o non pervenuti.

6. Nello specifico, per quanto riguarda il precedente punto 1), il fornitore deve:

- 1) provvedere tempestivamente al rinnovo degli abbonamenti al fine di evitare interruzioni nella fornitura dei fascicoli, comunicando all'editore che il rinnovo deve decorrere dalla scadenza dell'abbonamento in corso secondo quanto previsto nell'ELENCO PERIODICI (Allegato 2);
- 2) rendere disponibile on-line, ovvero trasmettere, apposito report, riguardante la situazione degli abbonamenti rinnovati/sottoscritti con l'indicazione del titolo, editore, ISSN (se conosciuto), numero abbonamento/abbonato assegnato dall'editore, scadenza abbonamento rinnovato/sottoscritto, attestazione di pagamento all'editore. Il primo report dovrà essere inviato entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, successivamente con cadenza almeno quadrimestrale;
- 3) comunicare tempestivamente per iscritto eventuali cambiamenti editoriali dei periodici, con particolare riferimento ad assorbimenti, fusioni fra testate, cessazione della pubblicazione, cambi di editore, cambi di titolo, ritardi, sospensioni, etc.;

Per quanto riguarda il precedente punto 2), il fornitore deve:

- 1) inoltrare agli editori opportuni solleciti per i fascicoli segnalati in ritardo o non pervenuti, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'avvenuta comunicazione del reclamo da parte della Biblioteca segnalante;
- 2) fornire alla Biblioteca segnalante, un riscontro scritto (anche via mail) dell'esito dei reclami con indicazione approssimativa della data di spedizione del fascicolo non pervenuto;

7. Il fornitore dovrà inoltre individuare un proprio responsabile operativo di riferimento, indicandone il nome alla data della stipula del contratto. Il responsabile operativo e/o relativi sostituti dovrà essere reperibile in orario d'ufficio e dovrà garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattualmente previste.

Art. 3 – Ordini, consegne, resi

1. Le consegne dei periodici dovranno essere eseguite presso le sedi delle singole biblioteche con consegna al piano senza alcun costo aggiuntivo. Tutte le spese di imballo, trasporto, consegna, restituzione resi saranno a totale carico dell'aggiudicatario, indipendentemente dal numero delle spedizioni.

2. Le forniture sono soggette a controllo qualitativo e quantitativo da parte dei Responsabili delle biblioteche. Le forniture non conformi, i documenti erroneamente ordinati e/o le pubblicazioni giunte rovinare, fallate per trasporto oppure per difetto di fabbricazione - queste ultime anche se già catalogate - saranno restituite senza oneri aggiuntivi.

3. Le sedi di consegna sono le seguenti:

- Biblioteca civica di Rovereto "G. Tartarotti", corso Bettini 43, 38068 Rovereto (TN)

4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di integrare o modificare le sedi di consegna (ad esempio per i Punti di Lettura afferenti alla Biblioteca).